

Titolo / Title	Prescrizioni per l'accREDITamento degli Organismi operanti la Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ – IAF34) delle organizzazioni che effettuano attività di verifica della progettazione delle opere pubbliche, ai fini della validazione/approvazione
	<i>Requirements for the accreditation of the Bodies operating the Certification of the Quality Management System (QMS - IAF34) of the organizations operating in the verification activities of the design of public works, for the purpose of validation / approval</i>
Sigla / Reference	RT - 21
Revisione / Revision	00
Data / Date	12-12-2019

Redazione	Approvazione	Autorizzazione all'emissione	Entrata in vigore
Il Direttore di Dipartimento	Il Consiglio Direttivo	Il Presidente	01-01-2020

INDICE

INTRODUZIONE	4
PRIMA PARTE PRESCRIZIONI PER L'ACCREDITAMENTO DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE	5
0. RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTI ACCREDIA (PER LA CONCESSIONE DELL'ACCREDITAMENTO)	5
1. RIFERIMENTI LEGISLATIVI (PER LA CONCESSIONE DELL'ACCREDITAMENTO)	5
2. PREREQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO	6
3. CRITERI DI QUALIFICA PER VALUTATORI ED ESPERTI TECNICI DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE	6
4. DOMANDA DI CERTIFICAZIONE (DEFINIZIONE DELLO SCOPO DI CERTIFICAZIONE)	6
5. PREPARAZIONE DELLA VALUTAZIONE	6
6. CONDUZIONE DELLA VALUTAZIONE	7
7. DECISIONE PER LA CERTIFICAZIONE	7
SECONDA PARTE CRITERI PER UN APPROCCIO EFFICACE ED OMOGENEO ALLE VALUTAZIONI DI CONFORMITÀ ALLA NORMA UNI EN ISO 9001:2015 DI ORGANIZZAZIONI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI VERIFICA DI PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE, AI FINI DELLA VALIDAZIONE	8
1. RIFERIMENTI NORMATIVI (PER LA CONCESSIONE DELLA CERTIFICAZIONE)	8
2. RIFERIMENTI LEGISLATIVI (PER LA CONCESSIONE DELLA CERTIFICAZIONE)	9
3. TERMINI E DEFINIZIONI	9
4. CONTESTO	9
5. LEADERSHIP	10
6. PIANIFICAZIONE	10
7. SUPPORTO	10
8. ATTIVITÀ OPERATIVE	12
8.1. PIANIFICAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO	12
8.2. PROCESSI RELATIVI AL CLIENTE	13
8.3. PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI VERIFICA	13

8.4. CONTROLLO DEI PROCESSI, PRODOTTI E SERVIZI FORNITI DALL'ESTERNO	15
8.5. PRODUZIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI	15
9. VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI	15
10. MIGLIORAMENTO	15

INTRODUZIONE

Il Codice degli appalti (D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) ha confermato la possibilità che le attività di verifica della progettazione delle opere ai fini della validazione siano svolte da Organismi di Ispezione di tipo A, B e C e da società / studi di ingegneria aventi un sistema di gestione per qualità (SGQ) certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015, sotto accreditamento.

Le Linee Guida ANAC n. 1 di attuazione del D. Lgs. n. 50/16 recante "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 prevedono, nella sezione VII dedicata alla Verifica e Validazione della progettazione, che tra i Soggetti abilitati ad effettuare l'attività di verifica ai fini della Validazione vi siano anche quelli di cui all'art. 46, comma 1 del Codice¹, dotati di un sistema interno di controllo della qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001, settore IAF 34, certificato da Organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008.

Il presente Regolamento Tecnico definisce le prescrizioni per l'accREDITamento degli Organismi di Certificazione (OdC) che rilasciano certificazioni di SGQ nel settore IAF 34, a società/studi di ingegneria, aventi quale specifico scopo di certificazione, la verifica della progettazione di opere ai fini della relativa validazione in ambito cogente.

Il presente documento può non essere applicabile alle strutture tecniche delle P.A. che svolgono verifiche dei progetti per l'Ente di appartenenza.

Il presente Regolamento è stato elaborato e aggiornato da un apposito Gruppo di lavoro coordinato da ACCREDIA, composto da rappresentanti delle Associazioni degli Organismi già accreditati o interessati all'accREDITamento in questione e da rappresentanti di numerosi altri Soggetti competenti e coinvolti in materia (Società di Ingegneria, Ordini Professionali, ecc.), al fine di conseguire il più ampio livello di condivisione delle prescrizioni contenute nel documento stesso.

Il documento è articolato in due parti, la prima descrive le prescrizioni per l'accREDITamento (con riferimento alla norma UNI CEI EN 17021-1), applicabili agli Organismi di Certificazione; mentre la seconda parte definisce alcune specificità per un approccio efficace ed omogeneo alle valutazioni di conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 per le Organizzazioni che svolgono, negli ambiti cogenti sopra richiamati, le attività di verifica di progetti di opere ai fini della validazione.

Tali disposizioni applicative, in ordine ai requisiti della norma stessa, definiscono un contesto di riferimento a cui gli Organismi di Certificazione e le Organizzazioni si devono conformare per conseguire e mantenere l'accREDITamento e / o la certificazione, per quanto applicabile.

La seconda parte del presente documento, denominata "CRITERI PER UN APPROCCIO EFFICACE ED OMOGENEO ALLE VALUTAZIONI DI CONFORMITÀ ALLA NORMA UNI EN ISO 9001:2015 DI ORGANIZZAZIONI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI VERIFICA DI PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE, AI FINI DELLA VALIDAZIONE", è strutturata secondo la numerazione dei paragrafi della norma di riferimento UNI EN ISO 9001:2015.

Questo documento non sostituisce nessuno dei requisiti di cui alla norma UNI EN ISO 9001:2015, pertanto comunque applicabili, bensì ne specifica alcuni correlati esclusivamente alle attività di verifica della progettazione.

PRIMA PARTE PRESCRIZIONI PER L'ACCREDITAMENTO DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE

0. RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTI ACCREDIA (PER LA CONCESSIONE DELL'ACCREDITAMENTO)

Le norme/documenti di seguito riportati si intendono applicabili nella versione vigente.

UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1	Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione
UNI CEI EN ISO/IEC 17021-3	Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione dei sistemi di gestione - Parte 3: Requisiti di competenza per l'audit e la certificazione dei sistemi di gestione della qualità
RG-01	Regolamento per l'accREDITamento degli Organismi di Certificazione, Ispezione, Verifica e Convalida – Parte Generale
RG-01-01	Regolamento per l'accREDITamento degli Organismi di Certificazione di Sistemi di Gestione
UNI EN ISO 9001	Sistemi di Gestione per la qualità – Requisiti.

1. RIFERIMENTI LEGISLATIVI (PER LA CONCESSIONE DELL'ACCREDITAMENTO)

D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.	Codice dei contratti pubblici
DPR 207/2010	Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006 nella parte ancora applicabile

2. PREREQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO

Per poter operare in conformità al presente Regolamento Tecnico gli OdC devono essere in possesso di accreditamento per lo schema SGQ, nel settore IAF 34 "Studi di consulenza tecnica, ingegneria".

La verifica della competenza degli OdC rispetto ai requisiti del presente Regolamento Tecnico, viene gestita da ACCREDIA come una estensione dell'accREDITAMENTO per lo schema SGQ, settore IAF 34, senza richiesta di certificazioni già rilasciate in questo settore.

3. CRITERI DI QUALIFICA PER VALUTATORI ED ESPERTI TECNICI DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE

Gli Auditor e gli Esperti Tecnici degli OdC devono essere qualificati secondo quanto previsto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-3 Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione dei sistemi di gestione - Parte 3: Requisiti di competenza per l'audit e la certificazione dei sistemi di gestione della qualità, ad esclusione della possibilità di acquisire la qualificazione tramite la sola esecuzione di verifiche ispettive.

I singoli Auditor ed Esperti Tecnici di settore devono essere in possesso di laurea magistrale o di laurea specialistica conseguita secondo gli ordinamenti didattici vigenti al momento o di laurea quinquennale conseguita secondo gli ordinamenti previgenti o di laurea triennale o diploma universitario o di diploma di scuola media superiore. Essi devono essere qualificati dall'OdC in base alle esperienze acquisite nelle materie (discipline o tecnologie) afferenti alle specifiche caratteristiche dell'oggetto dell'ispezione; si richiedono almeno 3 anni di accertata esperienza. Si richiede inoltre l'abilitazione all'esercizio della professione (laddove applicabile) da almeno 3 anni secondo le norme del paese dell'Unione Europea cui egli appartiene.

4. DOMANDA DI CERTIFICAZIONE (DEFINIZIONE DELLO SCOPO DI CERTIFICAZIONE)

L'OdC deve identificare, fin dalla fase di riesame della domanda di certificazione, che lo scopo di certificazione richiesto dall'Organizzazione corrisponda a quanto previsto al successivo § 7 del presente documento.

5. PREPARAZIONE DELLA VALUTAZIONE

L'OdC, prima di procedere con l'audit iniziale di certificazione, deve verificare che l'Organizzazione richiedente abbia emesso/simulato almeno un processo di verifica con redazione e/o emissione di un rapporto di verifica finale, relativamente all'attività di verifica della progettazione di un'opera.

Per l'effettuazione delle attività di audit, l'OdC deve predisporre apposita documentazione (liste di controllo, linee guida, istruzioni, ecc..) applicabile alle attività oggetto di certificazione.

6. CONDUZIONE DELLA VALUTAZIONE

Il gruppo di audit dell'OdC, nella conduzione della valutazione, deve seguire tutti i requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2015, con particolare riferimento ai criteri di verifica riportati nella seconda parte del presente documento.

7. DECISIONE PER LA CERTIFICAZIONE

Lo scopo della certificazione deve contenere i riferimenti al processo di verifica della progettazione di opere, svolta ai fini della relativa validazione, verifica intesa come valutazione di conformità a leggi, regolamenti, normative o regole tecniche o, più in generale, ai documenti contrattuali stabiliti dal Committente.

Lo scopo di certificazione deve comprendere i processi come sotto indicati:

"Verifiche sulla progettazione delle opere ai fini della validazione/approvazione, ai sensi della normativa vigente".

I processi di verifica della progettazione di opere, ai fini della validazione, possono riguardare aspetti sia tecnici / tecnologici, sia economici e finanziari.

Il Certificato deve riportare i riferimenti alla conformità al presente Regolamento Tecnico (RT-21).

SECONDA PARTE
CRITERI PER UN APPROCCIO EFFICACE ED OMOGENEO ALLE
VALUTAZIONI DI CONFORMITÀ ALLA NORMA UNI EN ISO 9001:2015 DI
ORGANIZZAZIONI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI VERIFICA DI PROGETTI
DI OPERE PUBBLICHE, AI FINI DELLA VALIDAZIONE

1. RIFERIMENTI NORMATIVI (PER LA CONCESSIONE DELLA CERTIFICAZIONE)

Le norme di seguito riportate si intendono applicabili nella versione vigente.

UNI CEI EN ISO/IEC 9001	Sistemi di Gestione per la Qualità – Requisiti;
UNI 10722-1	“Edilizia - Qualificazione e verifica del progetto edilizio di nuove costruzioni - Principi, criteri generali e terminologia”;
UNI 10722-2	“Edilizia - Qualificazione e verifica del progetto edilizio di nuove costruzioni -Definizione del programma del singolo intervento”;
UNI 10722-3	“Edilizia - Qualificazione e verifica del progetto edilizio di nuove costruzioni - Pianificazione del progetto e pianificazione ed esecuzione delle verifiche del progetto di un intervento edilizio”;
UNI 11337-1	“Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni - Modelli, elaborati e oggetti informativi per prodotti e processi”;
UNI/TS 11337-3	“Edilizia e opere di ingegneria civile - Criteri di codificazione di opere e prodotti da costruzione, attività e risorse - Modelli di raccolta, organizzazione e archiviazione dell'informazione tecnica per i prodotti da costruzione”;
UNI 11337-4	“Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni - Evoluzione e sviluppo informativo di modelli, elaborati e oggetti”;
UNI 11337-5	“Edilizia e opere di ingegneria civile – Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni - Flussi informativi nei processi digitalizzati”;
UNI/TR 11337-6	“Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni - Linea guida per la redazione del capitolato informativo”;
UNI 11337-7	“Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza delle figure professionali coinvolte nella gestione e nella modellazione informativa”.

2. RIFERIMENTI LEGISLATIVI (PER LA CONCESSIONE DELLA CERTIFICAZIONE)

D. Lgs 18.04.2016 n. 50 e Codice dei contratti pubblici;
s.m.i.

DPR 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006
nella parte ancora applicabile;

LINEE GUIDA ANAC n. 1 Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti
all'architettura e all'ingegneria;

D. Lgs. 81/08 e s.m.i. Testo unico della sicurezza;

DM 17.01.2018 Norme tecniche delle costruzioni;

DM 17.06.2016 Decreto parametri.

3. TERMINI E DEFINIZIONI

La verifica ha per oggetto "la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23 del Codice dei Contratti pubblici, nonché la loro conformità alla normativa vigente".

La verifica dei progetti accerta:

- a) la completezza della progettazione;
- b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- c) la possibilità di appaltare la soluzione progettuale prescelta;
- d) i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta.

4. CONTESTO

L'OdC deve valutare se l'organizzazione ha definito fattori che permettano di determinare, comprendere e monitorare gli elementi che possono influenzare:

- lo sviluppo dei propri processi;
- la politica della qualità e la capacità di raggiungere gli obiettivi del sistema di gestione per la qualità;

- i requisiti di indipendenza ed imparzialità necessari per garantire un'efficace attività di verifica dei progetti.

L'analisi deve estendersi alla comprensione delle esigenze e delle aspettative delle parti interessate ed alla determinazione del campo di applicazione dell'intero sistema di gestione per la qualità.

5. LEADERSHIP

Si applica quanto previsto dalla norma.

6. PIANIFICAZIONE

L'OdC deve verificare che l'Organizzazione abbia sviluppato e fornisca evidenza oggettiva dell'analisi dei rischi e delle opportunità per il presidio dell'imparzialità e che soddisfi almeno le seguenti condizioni:

- assicurare che il sistema per la gestione della qualità consegua i risultati attesi;
- accrescere gli effetti desiderati;
- prevenire o ridurre gli effetti indesiderati;
- mettere in atto il miglioramento continuo;
- pianificare le azioni per affrontare questi rischi e cogliere eventuali opportunità.

7. SUPPORTO

L'OdC deve verificare che l'Organizzazione che intende accedere alla certificazione negli ambiti specificati dal presente Regolamento soddisfi anche le condizioni a seguire.

L'Organizzazione deve essere dotata di una struttura tecnico-organizzativa dedicata alle attività di verifica della progettazione delle opere. Nell'eventualità in cui l'Organizzazione appartenga ad una Organizzazione madre, essa deve essere identificabile all'interno dell'Organizzazione madre medesima. La struttura dell'Organizzazione deve possedere una consistenza tecnico-numerica e logistica (uffici, personale, esperti, supporti di segreteria, ecc.), adeguata al volume ed alla complessità delle attività svolte.

L'Organizzazione deve predisporre e tenere aggiornato un organigramma funzionale e nominativo di tutte le risorse direttamente impiegate nello svolgimento delle attività organizzative e tecniche connesse con il servizio di verifica dei progetti.

L'Organizzazione deve disporre di copertura assicurativa per responsabilità civile professionale, nonché di una polizza indennitaria civile per danni a terzi per rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza. La copertura assicurativa deve comprendere le attività svolte da tutto il personale, sia interno, sia esterno che opera per conto e nome dell'Organizzazione.

L'Organizzazione deve garantire la riservatezza delle informazioni e la tutela dei diritti di proprietà del Committente, sia da parte del personale dipendente che da parte degli eventuali fornitori e/o del personale ispettivo esterno.

L'Organizzazione deve disporre di un Responsabile Tecnico, ingegnere o architetto, dotato di laurea magistrale conseguita secondo gli ordinamenti didattici vigenti o di laurea quinquennale conseguita secondo gli ordinamenti previgenti. Il Responsabile Tecnico deve essere abilitato all'esercizio della professione da almeno 10 anni ed iscritto al relativo albo professionale¹, secondo le norme del paese dell'Unione Europea cui egli appartiene.

Il Responsabile Tecnico, in possesso delle qualifiche richieste contrattualmente, deve inoltre:

- avere maturato un'esperienza lavorativa di almeno 10 anni negli ambiti rientranti nello scopo di certificazione. Ai fini dell'ottemperanza a questo requisito, le esperienze in diversi ambiti sono cumulabili purché correlabili alla competenza necessaria per ricoprire il ruolo;
- avere conoscenze economiche, amministrative e giuridiche.

Il ruolo di Responsabile Tecnico deve essere vincolato con un rapporto contrattuale in esclusiva.

L'Organizzazione deve assicurare che la funzione di Responsabile Tecnico sia garantita con continuità.

Il Responsabile Tecnico non deve essere, in alcun modo, coinvolto - in termini tecnici, amministrativi o finanziari - in attività connesse con la progettazione, produzione, commercializzazione, ecc., degli oggetti ispezionati.

Il Responsabile Tecnico deve impegnarsi a non accettare incarichi che possano essere in conflitto con la propria indipendenza di giudizio ed integrità.

L'Organizzazione deve nominare almeno un sostituto del Responsabile Tecnico in grado di svolgere le sue funzioni in assenza di quest'ultimo. Nei casi in cui anche il sostituto non sia disponibile, l'Organizzazione deve cessare l'emissione di rapporti di ispezione. Il sostituto deve avere pari caratteristiche in termini di istruzione, qualificazione, competenza ed esperienza di quelle richieste al Responsabile Tecnico.

L'Organizzazione deve disporre di personale tecnico (in seguito definiti come Ispettori, Esperti di settore) che deve essere in possesso di laurea magistrale o di laurea quinquennale conseguita secondo gli ordinamenti previgenti o laurea triennale o diploma di scuola media superiore (tutti i precedenti titoli di studio devono essere conseguiti in discipline tecnico scientifiche). Gli Ispettori/Esperti di settore devono essere qualificati dall'Organizzazione in base alle esperienze acquisite in attività lavorative inerenti alle specifiche materie (discipline o tecnologie) - afferenti alle specifiche caratteristiche dell'oggetto da verificare - la cui padronanza è essenziale per le relative valutazioni. Si richiedono almeno 3 anni di accertata esperienza lavorativa specifica in tali materie.

Essi devono risultare iscritti al momento dell'assunzione dell'incarico al relativo albo professionale², ovvero abilitati all'esercizio della professione, secondo le norme dei paesi dell'Unione Europea cui essi appartengono.

Gli Ispettori/Esperti di settore devono impegnarsi a non accettare incarichi. In particolare, essi non devono essere impegnati nella progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione, acquisto, proprietà, utilizzo o manutenzione degli elementi sottoposti ad ispezione.

¹ Per gli uffici tecnici della P.A. e stazioni appaltanti coerentemente con i requisiti richiesti dalla norma cogente per i progettisti interni (cfr. D.lvo 50/2016 Art. 24 c. 3 e s.m.e i.), non è richiesta l'iscrizione al relativo albo professionale.

² Per gli uffici tecnici della P.A. e stazioni appaltanti coerentemente con i requisiti richiesti dalla norma cogente per i progettisti interni (cfr. D.lvo 50/2016 Art. 24 c. 3 e s.m.e i.), non è richiesta l'iscrizione al relativo albo professionale.

Gli Ispettori/Esperti di settore devono impegnarsi a non accettare incarichi che possano essere in conflitto con la propria indipendenza di giudizio ed integrità.

L'Organizzazione deve assicurare che tutto il personale (permanente e non) operi secondo le procedure del proprio sistema di gestione.

L'OdC deve verificare che la qualifica del personale addetto alle attività di verifica della progettazione (personale dipendente dell'Organizzazione o Collaboratori esterni), soddisfi i seguenti requisiti:

- conoscenza delle prescrizioni delle norme tecniche e regole cogenti applicabili (di natura tecnica, economica, finanziaria) rispetto alle quali deve essere accertata la conformità;
- conoscenza delle problematiche di natura tecnico/organizzativa, economica e finanziaria dei processi di progettazione e realizzazione delle opere, impianti, prodotti, ecc., oggetti del controllo.

Tali conoscenze si intendono mirate alla prevenzione di rischi tecnici economici e finanziari indotti da errori di interfaccia e/o progettazione e/o costruzione e in ogni caso tese a minimizzare i rischi di varianti della progettazione a base di appalto.

In tutti i casi di affidamento di incarico a soggetto esterno, l'incarico deve essere espletato da professionisti di provata competenza. Essi si intendono personalmente responsabili e devono essere nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta al Committente (mediante appositi curricula), con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Dovrà altresì essere indicata, sempre nell'offerta, la qualifica della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, di norma il Responsabile Tecnico.

L'Organizzazione deve esercitare un'efficace supervisione delle attività di verifica della progettazione di opere, attraverso il riesame dei rapporti di verifica in modo da garantire la conformità delle attività svolte agli obblighi legislativi, contrattuali ed alle procedure dell'Organizzazione.

L'Organizzazione deve mantenere aggiornate le registrazioni relative alle qualifiche, all'addestramento ed all'esperienza del proprio personale, al fine di dimostrare la competenza del personale stesso ai requisiti delle verifiche da svolgere.

L'OdC deve verificare che nei casi in cui l'Organizzazione utilizzi software per le attività operative di verifica (programmi di calcolo, sistemi di acquisizione dati, ecc.), tali software siano riconosciuti come adatti all'uso previsto e l'Organizzazione abbia provveduto alla relativa qualifica (ad es. tramite processi di validazione), allo scopo di confermarne l'adeguatezza agli usi specifici (es. eventuali software impiegati per le verifiche dei calcoli strutturali).

8. ATTIVITÀ OPERATIVE

8.1. PIANIFICAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO

L'OdC deve verificare che le procedure dell'Organizzazione prevedano che le attività di verifica della progettazione delle opere vengano svolte previa l'emissione di un adeguato Piano dei Controlli.

Il Piano dei Controlli elaborato per una specifica commessa deve coprire (direttamente o attraverso documenti cui fa riferimento), come minimo, i seguenti aspetti:

- descrizione dell'opera da verificare e riferimenti commerciali (committente, ordine, tempi di consegna, ecc.);
- dati di base, requisiti da soddisfare, obiettivi da perseguire, così come stabiliti da specifiche leggi e/o contrattualmente previsti;
- eventuali criticità individuate in sede di affidamento dell'incarico;
- competenze tecniche necessarie per svolgere l'attività;
- composizione del gruppo di verifica con descrizione del ruolo e specializzazione di ciascuno dei componenti del gruppo;
- impegni di tempo previsti per ciascun componente del gruppo di verifica;
- prove e controlli da effettuare;
- elenco delle attività significative da svolgere, in sequenza logica e temporale, con la individuazione di eventuali fasi supposte critiche;
- elementi o aspetti particolari da tenere presenti in fase di verifica;
- procedura di campionamento utilizzata, ove applicabile, di dimostrata validità statistica ai fini delle verifiche effettuate.

8.2. PROCESSI RELATIVI AL CLIENTE

L'Organizzazione deve disporre di un documento contrattuale specifico (regolamento o documento equivalente) che descriva i diritti ed i doveri del Committente e quelli dell'Organizzazione. Tale documento deve essere trasmesso al Committente prima dell'emissione dell'ordine per il servizio di verifica. Quando il Committente richiede l'applicazione di un suo disciplinare, l'Organizzazione deve verificarne la congruenza con le proprie procedure interne, eventualmente evidenziando al Committente stesso significativi scostamenti per l'attività di verifica della progettazione di opere.

L'Organizzazione deve identificare chiaramente a livello contrattuale, l'oggetto e gli obiettivi della verifica e le specifiche rispetto alle quali accertare la conformità. In assenza di particolari richieste del Committente del servizio di verifica, o di parti terze interessate, tali specifiche dovranno essere individuate dall'Organizzazione e comunicate formalmente al Committente.

L'OdC deve verificare che l'Organizzazione all'atto dell'assunzione di un incarico, analizzi attentamente la propria capacità di svolgere l'incarico e la congruenza del medesimo con lo scopo di certificazione e analizzi la rispondenza della propria struttura rispetto agli eventuali requisiti di prequalificazione richiesti.

8.3. PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI VERIFICA

8.3.1. Pianificazione della progettazione del servizio di verifica

Si applicano le prescrizioni della norma, considerando che le attività di progettazione del servizio si esplicano principalmente attraverso il Piano dei Controlli e tutti i documenti operativi a questo associati.

L'OdC deve verificare che nel caso in cui l'Organizzazione disponga di un Piano dei Controlli standardizzato, la progettazione consista in una adeguata personalizzazione di tale Piano e di tutti i documenti ad esso associati, alle specificità del servizio di verifica affidato.

8.3.2. Elementi in ingresso alla progettazione del servizio di verifica

L'OdC deve verificare che, qualora i requisiti funzionali e prestazionali relativi all'opera il cui progetto dovrà essere sottoposto a verifica, non siano definiti dal Committente, l'Organizzazione stessa provveda alla formalizzazione dei requisiti di ingresso e provveda altresì a sottoporli all'attenzione del Committente.

8.3.3. Elementi in uscita dalla progettazione del servizio di verifica

Come detto sopra l'output della progettazione del servizio di verifica è costituito dall'emissione del Piano dei Controlli specificatamente emesso per le prestazioni oggetto di affidamento, completo di tutta la documentazione operativa correlata.

8.3.4. Riesame della progettazione del servizio di verifica

Si applicano i requisiti della norma.

8.3.5. Verifica della progettazione del servizio

L'OdC deve verificare che l'Organizzazione abbia svolto riesami e verifiche sulla progettazione del servizio di verifica, al fine di valutare l'adeguatezza del Piano dei Controlli predisposto (e della documentazione correlata), ad adempiere alle finalità del servizio di verifica della progettazione delle opere richieste, individuando problemi reali e potenziali e proponendo le azioni necessarie.

L'OdC deve valutare che le fasi di riesame e di verifica siano coordinate dal Responsabile Tecnico e vedano la partecipazione di tutte le funzioni coinvolte nella fase di progettazione del servizio, in modo da assicurare che tutti gli aspetti tecnico-economici e funzionali (forniti dal Committente e/o offerti dall'Organizzazione) siano stati tenuti in considerazione.

L'OdC deve valutare che nella fase di progettazione del servizio (fase di elaborazione del Piano dei Controlli e della documentazione correlata), siano previsti opportuni momenti di verifica da effettuare, anche a campione, in accordo con gli elementi in ingresso, al fine di assicurare l'efficacia delle attività di verifica sul progetto dell'opera.

8.3.6. Validazione della progettazione del servizio

Trattandosi di un "servizio" per cui la fase di progettazione non si esaurisce completamente nella fase preventiva all'erogazione del servizio stesso, ma spesso avviene contemporaneamente all'erogazione, si ritiene che l'OdC debba accertare che, al termine dell'erogazione del servizio di verifica affidato, il Responsabile Tecnico effettui la validazione complessiva della progettazione del servizio erogato gestendo ogni ricaduta, sia verso il Cliente della stessa commessa mediante un riesame interdisciplinare definitivo, sia in relazione al miglioramento del sistema di gestione e del know-how dell'Organizzazione, in vista delle successive attività di verifica della progettazione di altre opere.

8.3.7. Tenuta sotto controllo delle modifiche della progettazione del servizio

Si richiede che l'OdC accerti che l'Organizzazione gestisca secondo modalità controllate, ogni eventuale modifica rispetto ai dati di ingresso utilizzati come riferimento per la preparazione e per l'aggiornamento del Piano dei Controlli e della documentazione associata. L'OdC deve pertanto verificare che eventuali modifiche dei dati e delle condizioni utilizzati come input per la definizione dell'attività di verifica di una specifica opera, siano identificate, riesaminate, verificate e validate per la corretta gestione della configurazione del servizio medesimo.

8.4. CONTROLLO DEI PROCESSI, PRODOTTI E SERVIZI FORNITI DALL'ESTERNO

L'OdC deve accertare che l'Organizzazione richieda e verifichi che i suoi eventuali fornitori, oltre a possedere i requisiti di qualificazione definiti nei precedenti paragrafi, non si trovino in condizione di conflitto di interesse rispetto alle attività di verifica a cui contribuiscono e che offrano le necessarie garanzie di riservatezza. Deve altresì accertare che l'Organizzazione informi sistematicamente il Committente della propria intenzione di assegnare ad un fornitore parte della verifica e che esista l'accettazione del Committente stesso. Quanto sopra si estende anche al personale esterno, incaricato di svolgere parte delle attività di verifica.

8.5. PRODUZIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI

L'OdC deve verificare che l'Organizzazione utilizzi liste di controllo, correlate al Piano dei Controlli, o documenti equivalenti (per es. modulistica o guide tecniche sviluppate al proprio interno) messi a punto per lo specifico oggetto di verifica.

L'OdC deve verificare l'effettiva erogazione dei servizi di verifica e la relativa correttezza, tramite riesami condotti su campioni significativi di registrazioni, nonché tramite interviste al personale tecnico, possibilmente lo stesso che ha condotto le verifiche sulla progettazione, oggetto del riesame.

L'OdC deve altresì verificare che quando l'Organizzazione utilizza metodi o procedure di verifica non normalizzati (ovvero non contenuti in norme regionali, nazionali o estere, in disciplinari e testi scientifici riconosciuti), tali metodi e procedure siano appropriati e completamente documentati.

9. VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'OdC deve verificare che l'Organizzazione attui un programma di audit interni pianificati e documentati, che comprenda anche il monitoraggio dei processi di verifica dei progetti.

10. MIGLIORAMENTO

L'OdC deve verificare che l'Organizzazione utilizzi procedure documentate per la trattazione dei ricorsi presentati nei confronti dei risultati delle attività di verifica della progettazione delle opere.